

**EDIL SAN FELICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

**PROCEDURA SUI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI AI FINI DELLA**

**VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

**ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Edil San Felice S.p.A. S.B. in data 28 giugno 2024

**Edil San Felice S.p.A. S.B.**  
P.Iva e C.F. 03509521211  
Isc. Reg. Impr.  
Napoli 03509521211  
REA 606580  
Cap. Soc.  
Euro 1.924.901,40 i.v.

**Sede Legale e Amministrativa**  
Via On.le Davide Barba s.c.  
Zona ASI Nola - 80035 Nola (NA)  
T. +39 081 213 8695

**Sede Territoriale**  
Via Madonna dei Prati n.16/9  
40069 Zola Predosa (BO)

**edilsanfelice.it**  
[info@edilsanfelice.it](mailto:info@edilsanfelice.it)  
[info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it)



**Scansiona il QR Code  
per scoprire le nostre  
certificazioni.**



## Art. 1 – Premesse e obiettivi del documento

La gestione della Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (“**Edil San Felice**” o “**ESF**” o la “**Società**”) è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri determinato di volta in volta dall’assemblea ordinaria nei limiti previsti dallo statuto, di cui almeno due devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e s.m.i. (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento EGM**”), il Consiglio di Amministrazione della Società:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all’anno, valuta, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato o a disposizione dell’emittente stesso, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell’effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all’inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza e li rende noti mediante comunicato;
- rende noto l’esito delle proprie valutazioni mediante comunicato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 28 giugno 2024, ha definito i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti (i “**Criteri Quantitativi**” e i “**Criteri Qualitativi**” o anche solo i “**Criteri**”), in conformità a quanto previsto all’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento EGM**”).



Al riguardo, si rammenta che, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, come richiamato dallo statuto sociale, non sono indipendenti:

- 1) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, del Codice civile;
- 2) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 3) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto 2) (complessivamente, i “**Soggetti Rilevanti**”) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nella seduta del 28 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito i seguenti Criteri, applicabili al requisito sub 3), al fine di valutare quando gli eventuali rapporti intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti possano essere tali da compromettere l'indipendenza dell'amministratore stesso.

Si precisa che i Criteri Quantitativi e Qualitativi di seguito riportati troveranno applicazione a partire dalla valutazione annuale dell'indipendenza degli amministratori della Società per il 2024.

## **Art. 2 – Condizioni che possono compromettere l'indipendenza di un amministratore**

### ***Criteri Quantitativi***

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Edil San Felice, compromettono l'indipendenza dell'amministratore i “rapporti di natura patrimoniale o professionale”



intrattenuti dall'amministratore, la cui indipendenza è oggetto di valutazione (l'"Esponente"), con i Soggetti Rilevanti, se, nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "**Periodo di Riferimento**"), alternativamente:

- comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, per l'Esponente un riconoscimento economico annuo almeno pari al 100% del compenso fisso percepito annualmente dall'Esponente per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari; nell'ambito della verifica, è pertanto da ritenersi "significativa" una remunerazione aggiuntiva percepita dall'Esponente per incarichi in Edil San Felice che, complessivamente e su base annuale, superi il 100% del compenso fisso annuale percepito da tale Esponente per la carica di amministratore della Società (e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari). La remunerazione aggiuntiva da considerare nell'ambito della valutazione dei requisiti di indipendenza include qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o controllante, anche indirettamente, rispetto al compenso fisso percepito per la carica e quello percepito per la partecipazione ad eventuali comitati endoconsiliari; o
- il valore complessivo di tali rapporti, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'Esponente.

Qualora i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'Esponente indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare di norma significative le relazioni che comportano, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico



annuo superiore al 10% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'Esponente abbia il controllo o sia partner.

### ***Criteria Qualitativi***

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale è da ritenersi "significativa" qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza dell'Esponente nello svolgimento del proprio incarico di amministratore. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi "significativa" la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo, ovvero il ricoprire - o l'aver ricoperto nel corso del Periodo di Riferimento - il ruolo di amministratore esecutivo o di dipendente della Società o di una sua controllata. La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Esponente, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali.

### **Art. 3 – Valutazione di indipendenza**

In attuazione dei criteri stabiliti dal presente Documento e ai fini di quanto previsto dal Regolamento EGM, il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dell'Esponente avendo riguardo più al profilo sostanziale che a quello formale.

In particolare, e anche in aggiunta a quanto esposto nei paragrafi che precedono, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'Esponente, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti il medesimo (e.g., la posizione, le caratteristiche



individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difforni dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Esponente interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.

#### **Art. 4 – Procedure di accertamento per la valutazione di indipendenza**

Il Consiglio di Amministrazione di Edil San Felice effettua la valutazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori:

- 1) subito dopo la nomina, nonché
- 2) durante il corso del mandato, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, e comunque
- 3) con cadenza almeno annuale.

Al fine della valutazione annuale, gli amministratori che si dichiarano in possesso dei requisiti di indipendenza forniscono, in tempo utile prima della riunione dell'organo amministrativo, tutti gli elementi necessari o utili per consentire al Consiglio di Amministrazione tale valutazione. Il Consiglio di Amministrazione esamina, sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati e di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può



apparire idonea a incidere sulla indipendenza. In presenza di informazioni non sufficienti a verificare le situazioni potenzialmente sintomatiche di non indipendenza (ad es., insufficienza degli elementi utili a esaminare la significatività delle relazioni oggetto di valutazione), l'organo collegiale richiede al soggetto interessato ulteriori informazioni in merito.

#### **Art. 5 – Interpretazione delle disposizioni statutarie**

Resta inteso che la disposizione di cui all'art. 30.3, secondo capoverso, del vigente statuto sociale di Edil San Felice relativa alla modalità e alle procedure per la nomina dell'Amministratore Indipendente la quale prevede che *“L'Amministratore Indipendente deve essere scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM e, in particolare, ove richiesto dalla normativa richiamata, l'Amministratore Indipendente deve essere scelto tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor”* deve interpretarsi alla luce della normativa regolamentare applicabile tempo per tempo così come espressamente richiamata dal citato art. 30.3. In particolare, poiché la normativa regolamentare applicabile (i.e., il nuovo art. 6-bis del Regolamento EGM) non richiede più la preventiva positiva valutazione dell'Euronext Growth Advisor (**“EGA”**) per la nomina dell'amministratore indipendente, la procedura per l'acquisizione del parere dell'EGA approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2023 è stata abrogata dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2024 e la previsione statutaria di cui all'art. 30.3, secondo capoverso, dello statuto, deve parimenti intendersi non più vigente nella parte in cui si richiama la preventiva positiva valutazione dell'EGA dei requisiti di indipendenza. Tali requisiti di indipendenza degli Amministratori Indipendenti, in conformità con la presente Procedura e con l'art. 6-bis del Regolamento EGM, verranno quindi accertati dal Consiglio di



Amministrazione dopo la nomina dell'Amministratore Indipendente e, successivamente, almeno una volta all'anno.

#### **Art. 6 – Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli negoziati sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Edil San Felice S.p.A. S.B.**  
P.Iva e C.F. 03509521211  
Isc. Reg. Impr.  
Napoli 03509521211  
REA 606580  
Cap. Soc.  
Euro 1.924.901,40 i.v.

**Sede Legale e Amministrativa**  
Via On.le Davide Barba s.c.  
Zona ASI Nola - 80035 Nola (NA)  
T. +39 081 213 8695

**Sede Territoriale**  
Via Madonna dei Prati n.16/9  
40069 Zola Predosa (BO)

[edilsanfelice.it](http://edilsanfelice.it)  
[info@edilsanfelice.it](mailto:info@edilsanfelice.it)  
[info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it)



Scansiona il QR Code  
per scoprire le nostre  
certificazioni.

